

**CGIL**



Area Welfare

## **Commento delle disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata con “quota100” e altre disposizioni pensionistiche**

### **Art. 14 “Quota 100”**

#### ***Requisito “Quota 100” – Adeguamenti legati agli incrementi alla speranza di vita (comma1)***

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, sarà possibile accedere al trattamento pensionistico anticipato con almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva minima di 38 di anni per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS o alla gestione separata Inps.

Il requisito di “quota 100” (se perfezionato entro il 31.12.2021) può essere esercitato anche successivamente al 01.01.2022.

Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010.

#### ***Cumulo contributivo (comma2)***

Sarà possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative dall’Inps (solo per la contribuzione che non ha dato titolo ad un trattamento pensionistico), in base alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012 n.228. Pertanto non sarà possibile il cumulo con i periodi assicurativi con periodi di lavoro svolto nelle casse dei liberi professionisti.

#### ***Cumulo pensione con “quota 100 e redditi da lavoro” (comma3)***

Tutti coloro che accederanno alla pensione utilizzando “quota 100” non potranno cumulare la prestazione pensionistica con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Sarà possibile cumulare con redditi di lavoro autonomo occasionale (5.000 euro lordi annui).

#### ***Decorrenza pensione con “quota 100” (comma4-5-6)***

Se il requisito pensionistico (età e contributi) è perfezionato entro il 31.12.2018 si avrà la possibilità di accedere al pensionamento a partire dal 01.04.2019

Per coloro che perfezioneranno i requisiti dal 1 gennaio 2019 conseguiranno il diritto a pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165):

- coloro che matureranno i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto, conseguiranno la decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- coloro che matureranno i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno il trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione il limite ordinamentale previsto (articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125).

#### **Per il personale del comparto scuola ai fini del conseguimento di “quota 100” (comma7)**

- per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, personale a tempo indeterminato potrà presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

#### **Non applicabilità “Quota 100” (comma 8-9-10)**

- Quota 100 non si applica alle prestazioni attualmente vigenti di cui all'articolo 4 della L.n.92/2012 e degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.148/2015. Questo comporta che la maturazione del diritto al pensionamento e la determinazione del relativo periodo di esodo, siano calcolati utilizzando i requisiti previsti dalla legge 214/2011 cosiddetta riforma Monti-Fornero, nulla innovando rispetto alla normativa vigente.
- Quota 100 non si applica al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.

*“Quota 100” non è assolutamente il superamento della riforma Fornero, nonostante le tante promesse in campagna elettorale. “Quota 100” sarà una possibilità in più di pensionamento, per coloro che potranno perfezionare prima dei 42anni e 10mesi (41anni e 10 mesi per le donne) o dei 67 anni di età, almeno 62anni di età e 38 di contribuzione. Si tratta di una misura sperimentale che durerà solo nel prossimo triennio, sino al 31.12.2021. Uno strumento che rischia quindi di non essere più presente nel nostro ordinamento a partire dal 1.01.2022, non utilizzabile per tutti coloro che sono nati dopo il 31.12.1959. Un' operazione ancora una volta che introduce nel nostro sistema differenze importanti come aveva già fatto la riforma Fornero. “Quota 100” non risponde alle carriere lavorative discontinue, ai giovani, alle donne e a coloro che svolgono un lavoro gravoso.perchè difficilmente arriveranno a maturare 38 anni*

*di contributi.*

*Si tratta quindi di una misura di flessibilità parziale che non tutela le carriere lavorative più deboli né tanto meno affronta i limiti dell'attuale sistema contributivo, in quanto rimangono ancora in vigore i vincoli del 2,8 e dell'1,5 volte dell'assegno sociale per accedere alla pensione prima dei 70 anni di età.*

## **Art. 15**

### **Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali.**

Dal 1° gennaio 2019 per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Viene eliminato sino al 31.12.2026 il collegamento del requisito pensionistico previsto per la pensione anticipata con l'incremento dell'attesa di vita (5 mesi nel 2019) previsto per ogni biennio dal 2019 in poi.

Coloro che perfezioneranno il requisito contributivo a partire dal 01.01.2019 potranno accedere al trattamento pensionistico a partire dal 01 aprile 2019.

Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, quindi, in sede di prima applicazione, coloro che matureranno il requisito contributivo (senza l'incremento previsto dei 5 mesi) potranno fare domanda di cessazione entro il 28.02.2019.

Si tratta quindi per la pensione anticipata di uno sconto totale di due mesi: vengono eliminati 5 mesi legati all'innalzamento dell'attesa di vita, ma, viene applicata una finestra trimestrale di tre mesi, per quanto concerne l'accesso al pensionamento.

Invece, per quanto riguarda i lavoratori gravosi (che erano già stati esentati dalla scorsa legge di bilancio all'aumento dei 5 mesi per via dell'innalzamento dell'attesa di vita previsto a partire dal gennaio 2019) vi sarà un aggravio di ulteriori tre mesi per accedere al pensionamento, in quanto anche a loro verrà applicata la finestra trimestrale.

*Tale intervento rivolto all'eliminazione del collegamento del requisito pensionistico previsto per la pensione anticipata con l'incremento dell'attesa di vita, interviene solo sul diritto e non sulla misura.*

*Infatti, il coefficiente di trasformazione ogni volta che vi è un incremento dell'attesa di vita (come nel 2019 per 5 mesi) viene aggiornato e subisce una diminuzione, comportando di fatto un calcolo di pensione meno favorevole (più basso).*

*Sarebbe invece stato necessario intervenire anche sui coefficienti di trasformazione, eliminando il legame con l'attesa di vita e trovare un meccanismo che salvaguardi maggiormente i lavoratori gravosi, le donne e tutte quelle posizioni deboli all'interno del mercato del lavoro.*

## **Art. 16**

### **Opzione donna**

Viene prorogata opzione donna per le lavoratrici che entro il 31.12.2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anno di età per le lavoratrici autonome.

A tale trattamento pensionistico si applicano le finestre mobili previste dalle disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (12 mesi per coloro che avranno contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, 18 mesi con contribuzione di lavoro autonomo).

*Anche nella nostra piattaforma abbiamo richiesto tale proroga, anche se riteniamo che per le donne sia necessario ipotizzare una risposta diversa in termini di flessibilità in uscita, visto che difficilmente riusciranno a perfezionare il requisito contributivo (38anni) di quota 100.*

## **Art. 17**

**Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci.**

Per i cosiddetti "lavoratori precoci" che maturano i requisiti (di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti relativi agli incrementi dell'età pensionabile (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Dal 1° gennaio 2019, la decorrenza del trattamento pensionistico sarà trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

## **Art. 18**

### **Ape sociale**

L'ape sociale viene prorogata al 31.12.2019. Vengono postate le risorse necessarie a coprire tale proroga, anche se probabilmente, le risorse residue per l'anno 2018 e quelle già accantonate nella fase di costituzione del Fondo con la Legge di Bilancio 2018, sarebbero già sufficienti a coprire tale proroga. Proprio per questo motivo sarebbe stato necessario conoscere i dati di monitoraggio dell'Inps a fine anno, per potenziare tale strumento, visto le molteplici respinte, in particolar modo per le categorie dei lavori gravosi.

## Art. 19

### **Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche**

Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il termine di prescrizione dei contributi previdenziali fino al 31.12.2014 viene differito al 01.01.2022.

Mentre, la contribuzione successiva al 01.01.2015 andrà in prescrizione già a decorrere dal 01.01.2020 (trascorsi 5 anni).

Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 (cosiddetta Riforma Dini) ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all'art. 3, commi 9 e 10, la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni.

Tali disposizioni, stante il riordino generale della materia operato dalla legge 335/1995, si applicano anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento; pertanto, tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale.

Nella nota Cgil-Inca-Fp-FIc del 29 novembre 2018, vi avevamo già anticipato che le nostre pressioni nei confronti dell'Inps e del Governo, avevano portato lo stesso Governo a ipotizzare un emendamento in Legge di Bilancio per spostare la prescrizione dei contributi dei pubblici dipendenti a partire dal 01.01.2022.

*Sicuramente si tratta, in questa fase, di una norma positiva, visto che secondo le diverse circolari Inps che si sono susseguite sul tema (n.94 del 31.05.2017, n.169 del 15.11.2017 e in ultimo la n.117 del 11.12.2018) la prescrizione dei contributi pubblici sarebbe decorsa per tutti i periodi a partire dal 01.01.2020 (seppur con modalità diverse a seconda della gestione di appartenenza), limitando quindi a tutti i lavoratori pubblici la possibilità di avere un lasso di tempo congruo per la verifica della propria posizione contributiva.*

*Considerando però l'attuale situazione delle posizioni contributive dei dipendenti pubblici, riteniamo che questa norma non sia sufficiente a garantire la massima tutela ai lavoratori pubblici, sarà quindi necessario proseguire nel lavoro di pressione nei confronti dell'Inps e dei datori di lavoro pubblici, affinché vi sia un vero aggiornamento delle posizioni contributive.*

## Art. 20

### **Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione**

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di

pensione, hanno facoltà di riscattare, anche parzialmente, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Questi periodi potranno essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determinerà l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

Tale domanda di riscatto può essere richiesta dall'assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184.

L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui sopra può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell'assicurato utilizzando il premio di produzione (se spettante).

In questo caso sarà deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, beneficerà della tassazione agevolata (articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

L'onere potrà essere effettuato in unica soluzione oppure a rate (massimo 60 rate mensili), ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Infine, viene previsto, con l'aggiunta di un comma all'articolo [2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#), la facoltà di riscatto a condizioni agevolate dei periodi di studio (laurea), per i soggetti con età inferiore ai 45 anni, destinatari del sistema contributivo.

L'onere del riscatto sarà costituito dal versamento per ogni anno da riscattare, pari all'aliquota di computo dei lavoratori dipendenti moltiplicata per il minimale INPS per le gestioni dei lavoratori autonomi (circa 5.200 euro per un anno di riscatto).

Tale riscatto, che potrà essere effettuato anche parzialmente, varrà soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva e non verrà considerato per la misura del futuro trattamento pensionistico.

*Giudichiamo tale facoltà di riscatto agevolato, una misura che non risponde affatto alle nostre richieste di intervento nel sistema contributivo, in particolare legate alla necessità di costruire una pensione contributiva di garanzia, che possa veramente permettere di ricevere un assegno pensionistico dignitoso che valorizzi al di sotto di una certa soglia di reddito, tutti i periodi di disoccupazione non indennizzata, quelli di formazione, di lavoro di cura, part time e a basso reddito.*

## Art. 21

**Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro.**

Tale facoltà inserita nell'articolo 21 in questione, riguarda i lavoratori della pubblica amministrazione che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme di pensionistiche complementare partecipate dal datore di lavoro (Professori e i Ricercatori universitari, gli Operatori del Comparto sicurezza, gli Addetti alle Forze armate, gli Appartenenti alle carriere diplomatiche e alle Carriere prefettizie, i Magistrati e gli Avvocati dello Stato) iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1995 con un reddito annuale superiore al massimale contributivo previsto dal comma 18 dell'articolo 2 della legge 335/1995 e fissato nel 2018 in euro 101.427:

- Questi lavoratori possono chiedere il versamento dei contributi posti a carico dei lavoratori, con conseguente obbligo per il datore di lavoro al versamento della propria aliquota, anche sulla quota di retribuzione annua eccedente il massimale contributivo previsto dalla norma di riforma della previdenza del 1995.
- Il versamento della contribuzione anche sulla quota eccedente il massimale contributivo avviene su richiesta del lavoratore da effettuarsi pena la perdita del diritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma per i lavoratori con rapporto di lavoro e entro sei mesi dalla data di assunzione per i nuovi assunti.

*Vi è quindi il rischio di chiudere definitivamente alla previdenza complementare nel mondo dei dipendenti pubblici non contrattualizzati e rimettere in discussione il sistema del doppio pilastro di tutela previdenziale.*

## Art. 22

### Fondi di solidarietà bilaterali

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'art. 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione "quota 100" di cui alla presente legge, nei successivi tre anni (lavoratori che entro il 2021 perfezioneranno 38 anni di contribuzione e almeno 62anni di età).

L'assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali, dove sia stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono alla pensione.

Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata o a periodi di riscatto o ricongiunzione, per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Per le prestazioni di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Isopensione) e all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dal 1.01.2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015.

Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, istituito presso il Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, è autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo Lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro.

Rientrano altresì tra le competenze del Fondo, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

*Sarà necessario avere ulteriori disposizioni che chiariscano nel dettaglio le modalità di attivazione dei Fondi di solidarietà bilaterali per l'accesso al pensionamento anticipato. Considerando necessario un intervento generale sulla flessibilità in uscita, riteniamo che esso debba realizzarsi con una riforma previdenziale che superi strutturalmente la riforma Fornero. L'utilizzo dei Fondi bilaterali possono creare delle possibilità aggiuntive di uscita, ma non possono essere considerate la risposta risolutiva, anche perché l'intervento dei Fondi riguarderà una parte limitata del mercato del lavoro, in particolare le realtà aziendali più grandi.*

## **Art. 23**

### **Anticipo del TFS**

Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, Aran e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la "pensione quota 100", conseguono il diritto alla decorrenza dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti previsti dalla riforma Fornero (fino a 8 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro)

Per i lavoratori pubblici sopra indicati, che accederanno alla pensione con "quota 100" o che comunque accederanno al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, potranno presentare richiesta di finanziamento, per un importo massimo di 30.000 euro pari all'ammontare dell'indennità di fine servizio (comunque denominata) maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da

stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Associazione Bancaria Italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS tratterà il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso.

E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti , con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019.

La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato.

Il tasso di interesse annuo a carico del soggetto finanziato, comprensivo di ogni eventuale onere e della commissione di accesso al Fondo di garanzia, applicato alle operazioni di finanziamento di cui non può superare il limite massimo del valore dell'indice generale del Rendistato (rendimento medio dei titoli di Stato) pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d'Italia, aumentato di 30 centesimi. Tale tasso rimane invariato per tutta la durata di ciascuna operazione di finanziamento. Per ciascuna operazione si considera il più recente valore del Rendistato pubblicato alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Sarà necessario, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Pubblica Amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per quanto concerne le modalità e le condizioni per l'accesso al finanziamento.

*Nella nostra piattaforma abbiamo sostenuto la necessità dell'equiparazione dei tempi di liquidazione del tfr e tfs dei lavoratori pubblici ai lavoratori privati, a maggior ragione per i lavoratori che accederanno con quota 100, che rischiamo di vedersi liquidato il proprio trattamento di fine servizio, anche dopo 8anni.*

*Sarà necessario attendere gli accordi che verranno sottoscritti, ma, la soluzione che viene messa in campo e cioè quella del prestito bancario, è parziale e insufficiente e rischia di far pagare gli interessi del capitale richiesto ai lavoratori.*

#### **Art. 24 Detassazione Tfs**

Si prevede un'agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici, di cui all'articolo precedente (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001) che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31.12.2018, stabilendo una riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità fino a 50.000 euro:

- 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla

- cessazione del rapporto di lavoro;
- 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli importi superiori al predetto limite si applica l'aliquota piena.

## Art. 25

### **Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici**

Prevede l'introduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi dell'Inps e dell'Inail ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni degli organismi previsti.

In questa fase, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'Inps o dell'Inail, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione, è prevista la possibilità di nominare, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti ai quali sono attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

*Come ricorderete dalle nostre precedenti note, la Commissione Lavoro della Camera aveva avviato una consultazione delle parti sociali sul tema della riforma della governance (esigenze e proposte) con lo scopo di addivenire ad un testo unificato sul quale avviare l'iter legislativo .*

*In quella sede abbiamo sollecitato l'esigenza politica di una riforma reale che consolidasse, attraverso una diversa distribuzione di funzioni e titolarità, una governance duale che non è adeguatamente garantita dall'attuale normativa garantita ed è stata spesso messa in discussione dalle innumerevoli iniziative assunte dal Presidente dell'INPS (vedi memoria CGIL del 18.12.2018).*

*In realtà per quanto contenuto nel decreto si rischia di non avere un reale riassetto complessivo di funzioni e titolarità che rendano la "governance duale" effettiva, come effettiva dovrà essere la partecipazione delle rappresentanze sociali negli organismi territoriali.*

## Articolo 27

### **Monitoraggio delle domande di pensionamento**

Con il testo finale del decreto diventa più stringente la clausola salva-spesa su "quota 100", viene indicato il monitoraggio mensile e non più bimestrale, da parte dell'INPS sulle nuove domande di pensionamento anticipato presentate (che resta trimestrale per gli anni successivi).

Se dovessero emergere sforamenti rispetto alla dote prevista dal testo il ministero dell'Economia potrà proporre al Presidente del Consiglio un taglio lineare comprensivo anzitutto sui capitoli di spesa del ministero del Lavoro e, se necessario, anche su altre voci del bilancio dello stato.